



# *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Visto** l'art. 8, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 108, di conversione del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, per il quale, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti trasmettono entro il 30 settembre 2022 e, successivamente, con cadenza trimestrale, all' "Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile" di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, di seguito richiamato Osservatorio, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva;

**Considerata** la complessità delle attività tecniche necessarie per adeguare il sistema informatico dell'Osservatorio alle nuove esigenze;

**Considerato** il termine del 30 settembre 2022 ordinatorio;

**Ritenuto**, pertanto, per rispettare la cadenza trimestrale, che la prima trasmissione di dati da parte delle Aziende sia effettuata il 22 giugno 2023 in modo da consentire il pieno espletamento delle attività necessarie per adeguare il sistema informatico dell'Osservatorio;

**Visto** l'art. 8, comma 10, della medesima legge 5 agosto 2022, n. 108, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni:

- a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;
- b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;
- c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni;

**Vista** l'intesa con la Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 21 dicembre 2022;

**DECRETA**

Art. 1  
Sottosistemi

1. I sottosistemi la cui manutenzione è oggetto di monitoraggio sono definiti come segue, in funzione della tipologia di sistema di trasporto ad impianti fissi:

1.1 - per le ferrovie, le metropolitane, le tramvie:

- a) Infrastruttura
- b) Armamento
- c) Energia
- d) Comando, controllo e segnalamento
- e) Materiale rotabile

1.2 - per le filovie:

- a) Energia
- b) Materiale rotabile

1.3 - per gli impianti a fune:

- a) Funi e loro attacchi
- b) Argani e freni
- c) Meccanica di stazione e di linea
- d) Veicoli
- e) Dispositivi elettrotecnicici
- f) Infrastruttura

1.4 - ascensori, scale e tappeti mobili, montascale:

- a) Intero impianto

Art. 2  
Livelli manutentivi

1. Per ciascun sottosistema elencato all'art. 1 sono oggetto di monitoraggio i livelli manutentivi di seguito descritti:

- a) Per le tipologie di sistemi di trasporto di cui all'art. 1 punti 1 e 2, i controlli e le attività manutentive risultanti dalle disposizioni normative tecniche in vigore, dal piano di manutenzione fornito dal costruttore e da quello definito dall'esercente disposti con cadenza uguale o superiore all'anno;
- b) Per le tipologie di sistemi di trasporto di cui all'art. 1 punti 3 e 4, i controlli e le attività manutentive risultanti dalle disposizioni normative tecniche in vigore, dal piano di manutenzione fornito dal costruttore e da quello definito dall'esercente previsti con cadenza uguale o superiore al trimestre;
- c) Le attività manutentive connesse ai livelli manutentivi oggetto di monitoraggio comprendono le procedure di affidamento delle attività stesse, se necessarie, da espletarsi in tempo utile per l'esecuzione degli interventi secondo le scadenze previste dal piano di manutenzione.

Art. 3  
Modulistica

1. La modulistica per l'inserimento dei dati relativi ai piani manutentivi ed al loro svolgimento è realizzata, per il tramite del sistema informatico dell'Osservatorio, da un'applicazione web resa disponibile ai soggetti interessati. Tale applicazione consente:
  - a) l'inserimento in anagrafica del sistema di trasporto;
  - b) la definizione della tipologia del sistema di trasporto;
  - c) l'inserimento, per ogni sottosistema associato alla tipologia del sistema di trasporto, dei livelli manutentivi, come definiti all'art. 2, risultanti dalle disposizioni in vigore, dal piano di manutenzione del costruttore e dal piano di manutenzione dell'esercente o gestore;
  - d) la certificazione trimestrale dell'avvenuto svolgimento dell'attività manutentiva;
  - e) la definizione del cronoprogramma per l'effettuazione di ogni attività manutentiva;
  - f) il monitoraggio dell'andamento dell'attività manutentiva da parte degli enti concedenti, anche mediante l'invio di avvisi tramite posta elettronica.
2. La modulistica di cui al comma 1 è predisposta dal MIMS avvalendosi del sistema informatico dell'Osservatorio entro il 31 marzo 2023.
3. Le aziende interessate alimentano la banca dati del MIMS utilizzando la modulistica di cui ai commi precedenti a partire dal 10 aprile 2023 e, per i primi inserimenti, entro il 31 maggio 2023.
4. I dati oggetto della modulistica di cui ai commi precedenti sono aggiornati o confermati ogni tre mesi a decorrere dal 31 maggio 2023.
5. Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 8, comma 9 della Legge 5 agosto 2022, n. 108 gli enti concedenti o affidanti i servizi interessati dal monitoraggio hanno accesso alla banca dati dell'Osservatorio alimentata tramite la modulistica di cui al comma 1.
6. In relazione agli obblighi di manutenzione inerenti i sistemi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, sono predisposti appositi profili utente sul sistema informatico riguardanti i gestori esercenti i servizi di trasporto, i gestori delle infrastrutture dedicate o, se previsti, altri soggetti.

Art. 4  
Attività dell'Ente concedente o affidante il servizio

1. L'Ente concedente o affidante il servizio è tenuto a verificare, per il tramite della banca dati dell'Osservatorio, il rispetto delle tempistiche previste per le attività manutentive.
2. L'Ente di cui al comma 1 assegna all'Azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per il loro svolgimento.
3. L'Ente di cui al comma 1, in caso di omessa effettuazione delle attività manutentive, provvede ad effettuare le medesime attività, direttamente o tramite soggetto delegato o competente, in danno dell'Azienda inadempiente e ad applicare le sanzioni di cui al successivo art. 5, disponendo che le somme derivanti dal pagamento delle stesse siano versate all'entrata del Bilancio dello Stato.
4. L'Ente di cui al comma 1, in caso di omessa alimentazione in tutto o in parte della banca dati da parte dell'Azienda interessata, invita la stessa a provvedere entro 30 giorni. Qualora l'omissione sia reiterata la mancata alimentazione della banca data corrisponde alla mancata effettuazione delle attività manutentive con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5.

Art. 5  
Quantificazione delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni è determinata in funzione della periodicità originariamente prevista dell'attività manutentiva non effettuata, secondo i seguenti criteri:
  - a) Per contratti di servizio con corrispettivo annuale fino a 15 milioni di euro:
    - i. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità trimestrale: 10.000 €;
    - ii. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità fino ad un anno: 25.000 €;
    - iii. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità oltre uno fino a cinque anni: 50.000 €;
    - iv. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità oltre cinque fino a dieci anni: 100.000 €;
    - v. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista superiore a dieci anni: 150.000 €.
  - b) Per contratti di servizio con corrispettivo annuale oltre 15 milioni e fino a 30 milioni di euro:
    - i. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità trimestrale: 20.000 €;
    - ii. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità fino ad un anno: 35.000 €;
    - iii. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità oltre ad uno fino a cinque anni: 70.000 €;
    - iv. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità oltre a cinque fino a dieci anni: 150.000 €;
    - v. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista superiore a dieci anni: 300.000 €.
  - c) Per contratti di servizio con corrispettivo annuale oltre 30 milioni di euro:
    - i. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità trimestrale: 30.000 €;
    - ii. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità fino ad un anno: 50.000 €;
    - iii. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità oltre ad uno fino a cinque anni: 100.000 €;
    - iv. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità oltre a cinque fino a dieci anni: 250.000 €;
    - v. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista superiore a dieci anni: 500.000 €.
2. Nell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si tiene conto delle penalità eventualmente previste nei contratti di servizio e di gestione dell'infrastruttura per inadempienze analoghe e, fermo restando il minimo importo di 10.000 € per la sanzione, quella prevista dal contratto di servizio può essere assorbita in quella descritta al comma precedente per una quota non superiore al 50% di quest'ultima.
3. Le somme di cui sopra sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato.

4. Con successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 108, di conversione del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, le somme derivanti dalle sanzioni, da utilizzare per il finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi all'utenza, sono destinate prioritariamente agli Enti interessati dalle attività di cui all'art. 4, comma 3 e 4.

IL MINISTRO